

## PRETURA ROMA

23 DICEMBRE 1991

ESTENSORE:

VELARDI

PARTI: SANTORO, RUOTOLO, GAETA

IL POPOLO

**Stampa • Pubblicazione notizia lesiva • Omessa rettifica • Richiesta provvedimento cautelare • Modalità di pubblicazione della rettifica • Pluralità degli articoli da rettificare • Pluralità dei soggetti rettificanti • Precisazione.**

*La richiesta di rettifica per telefax non può sostituire la richiesta prescritta dall'art. 8 della legge sulla stampa giacché, non essendo suscettibile di sottoscrizione non può essere ritenuto mezzo idoneo a manifestare la volontà negoziale del soggetto, a prescindere poi dalle perplessità che l'uso di tale mezzo suscita a proposito della identificazione del richiedente. Tuttavia, poiché la richiesta non costituisce un presupposto processuale ma una condizione dell'azione essa può efficacemente essere surrogata anche dal ricorso introduttivo, le volte che questo contenga il testo integrale della rettifica.*

*Il giudizio ex art. 8 legge 8 febbraio 1948, n. 47 configura un'ipotesi speciale di procedimento di urgenza in cui il richiamo all'art. 700 cod. proc. civ. riguarda soltanto le norme di procedura e non anche la sussistenza dei requisiti di imminenza ed irreparabilità del pregiudizio propri di quel procedimento e che sono invece qui presupposti dal legislatore.*

*In difetto del requisito formale delle trenta righe previste per la rettifica dall'art. 8 della legge sulla stampa deve escludersi che sussista l'obbligo di pubblicare la rettifica per il direttore del periodico, il quale, d'altra parte, costituendo la rettifica manifestazione della volontà negoziale della parte interessata (sì che è solo il soggetto rettificante a decidere il contenuto della stessa) non po-*

*trebbe, in presenza di una rettifica più lunga di quella consentita, scegliere a suo arbitrio la parte da pubblicare.*

*Se gli articoli da rettificare sono più d'uno, sorgerà il diritto del rettificante di ottenere la pubblicazione di una rettifica per ognuno degli articoli contestati e non già quello, non previsto da alcuna norma, di ottenere la pubblicazione di una sola rettifica, di lunghezza superiore a quella consentita e variabile a seconda del numero degli articoli da rettificare.*

*Nel caso che più siano i rettificanti, ognuno di loro avrà diritto a veder pubblicata una rettifica non superiore a trenta righe ma non potrà cumulare il proprio diritto con quello degli altri al fine di ottenere la pubblicazione di una rettifica unica ma più lunga del consentito.*

Il Pretore, letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, osserva in fatto: con ricorso *ex artt.* 700 cod. proc. civ. e 8 legge 8 febbraio 1948, n. 47 depositato il 15 novembre 1991 Michele Santoro, Sandro Ruotolo e Alessandro Gaeta, redattori del programma televisivo « Samarcanda », lamentavano che, dopo la puntata straordinaria dedicata all'imprenditore siciliano Libero Grassi, il giornale *Il Popolo* avesse iniziato una vera e propria campagna contro di loro, pubblicando per 15 giorni consecutivi articoli contenenti affermazioni non veritiere, a supporto di apprezzamenti gravemente offensivi e denigratori sia della trasmissione che della loro professionalità.

Li si accusava infatti — in tali articoli — di aver voluto fare un processo sommario al ministro Mannino, di aver fabbricato prove di comodo, di aver calpestato ogni diritto di difesa, di aver limitato il contraddittorio e di aver selezionato gli invitati in base alle opinioni politiche.

Lamentavano ancora che la richiesta di rettifica, da loro inviata dapprima al direttore politico del *Popolo* Sandro Fontana e all'editrice Seip e poi, con telex e raccomandata del 28 ottobre 1991, al direttore responsabile, Remigio Cavedon, fosse stata ignorata.

Assumevano che la pubblicazione di tali notizie aveva recato e stava ancora

recando un grave danno alla loro reputazione e alla loro identità; di avere diritto, ai sensi dell'art. 8 della legge sulla stampa, ed a tutela della propria personalità, di ottenere che la rettifica da loro richiesta fosse pubblicata con lo stesso rilievo delle informazioni smentite e nella sua interezza, riferendosi ad un grande numero di articoli e dovendosi ritenere il limite di 30 righe riferito ad ogni singolo articolo rettificato e comunque ad ogni singolo soggetto legittimato a pretendere la rettifica; di avere altresì diritto di ottenere la pubblicazione dell'emanando provvedimento, unitamente al testo della rettifica, su organi di stampa a carattere nazionale, al fine di evitare il consolidarsi ed aggravarsi dell'irreparabile pregiudizio alla loro immagine ed identità personale nel tempo occorrente per la definizione del giudizio di merito.

Chiedevano in conclusione ordinarsi al Fontana, al Cavedon e alla Seip di pubblicare il testo della rettifica con le stesse modalità degli articolo cui si riferiva, in prima pagina e con titolo non inferiore a quattro colonne; chiedevano inoltre disporsi la pubblicazione dell'emanando provvedimento, unitamente al testo della rettifica, a spese dei convenuti su almeno tre quotidiani e tre periodici a diffusione nazionale.

Si costituivano il Cavedon, il Fontana e la Seip, opponendosi alle pretese attrici ed assumendo: che non sussistevano le condizioni per il ricorso alla procedura d'urgenza *ex art.* 700 cod. proc. civ., perché il fatto lamentato, e cioè la pubblicazione degli articoli incriminati, era ormai cessato da tempo; che non sussistevano in ogni caso le condizioni di legge per la pubblicazione della rettifica, che era del tutto generica, di lunghezza superiore a quella prevista ed aveva un contenuto suscettibile di incriminazione penale.

All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il Cavedon eccepiva poi di non aver ricevuto alcuna richiesta di rettifica.

I ricorrenti, da parte loro, chiedevano che la rettifica stessa fosse pubblicata in tre parti, firmate rispettivamente da ciascuno di loro.

Il Pretore si riservava di decidere assegnando alle parti termine per note sino al 20 dicembre 1991.

Osserva in diritto:

1) Sulla legittimazione alla causa dei resistenti.

Destinatario della richiesta di rettifica è unicamente il direttore responsabile del giornale.

Non sono quindi legittimati a contraddire né il Fontana, che è il direttore politico né la soc. Seip, che ne è la editrice.

Quanto al Cavedon, i ricorrenti assumono di avergli fatto pervenire la richiesta di rettifica per telefax.

Tale sistema di comunicazione non sembra peraltro al Pretore che possa sostituire la richiesta prescritta dall'art. 8 della legge sulla stampa giacché, non essendo suscettibile di sottoscrizione, non può essere ritenuto mezzo idoneo a manifestare la volontà negoziale del soggetto, a prescindere dalle perplessità che l'uso di tale mezzo suscita a proposito della identificazione del richiedente.

Poiché peraltro la richiesta, secondo la costante giurisprudenza anche di questo ufficio, non costituisce un presupposto processuale ma una condizione dell'azione, essa può efficacemente essere surrogata anche dal ricorso introduttivo, le volte che questo contenga, come nella fattispecie, il testo integrale della rettifica.

2) Sulla ammissibilità del ricorso *ex art. 700 cod. proc. civ.*

Assumono i resistenti che il fatto che si chieda la rettifica di articoli l'ultimo dei quali pubblicato da circa un mese priverebbe il procedimento d'urgenza del suo connotato di strumento preventivo e che comunque la pubblicazione della rettifica non sarebbe idonea ad eliminare il pregiudizio oramai verificatosi.

Osserva in contrario avviso il giudice che tale affermazione, nella sua categoricità, non può ovviamente essere condivisa, giacché non si vede come possa rettificarsi una notizia se non dopo la sua pubblicazione.

Ma la tesi difensiva non può trovare accoglimento nemmeno se interpretata nel senso che il Pretore debba in ogni caso, prima di ordinare la pubblicazione della rettifica, accertare la sussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso alla procedura d'urgenza e cioè, in primo luogo, la sussistenza del requisito della irreparabilità ed imminenza del pregiudizio lamentato.

Ritiene infatti il giudice — rivedendo in tal modo la sua precedente giurisprudenza ed adeguandosi ai principi espressi nella ordinanza 30 giugno 1990 del Pretore di Roma (est. Bonaccorsi) e già fatti propri con l'ordinanza Prandini-Repubblica del 29 aprile 1991 — che il giudizio *ex art. 8* configuri una ipotesi tutt'affatto speciale di procedimento d'urgenza, in cui il richiamo all'art. 700 riguarda soltanto le norme di procedura e non anche la sussistenza dei requisiti di imminenza ed irreparabilità del pregiudizio propri di quel procedimento e che sono invece qui presupposti dal legislatore.

Sembra evidente in ogni caso, che se può discutersi se debba verificarsi in concreto l'esistenza di tali presupposti nell'ipotesi che la rettifica sia stata pubblicata in violazione di quanto disposto dall'art. 8, comma 2, 3 e 4, tale accertamento non è certo necessario nell'ipotesi, ricorrente nel caso di specie, che la rettifica non sia stata affatto pubblicata.

3) Se non deve quindi accertare né l'imminenza né l'irreparabilità del pregiudizio, deve verificare invece il giudice se sussistano le condizioni cui la norma in questione subordina l'insorgere dell'obbligo a carico del direttore, e cioè che « le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale »; che attengano ai fatti che si intendono smentire o correggere, che la loro lunghezza non superi il limite di trenta righe.

È invece da escludersi che il sindacato del giudice si estenda alla verità dei fatti pubblicati, essendo sufficiente che gli stessi siano considerati, dal soggetto al quale sono attribuiti, « contrari a verità » o, comunque, lesivi della sua dignità.

La *ratio* della norma non è infatti quella dell'accertamento della verità oggettiva ma di consentire a chi si ritenga leso nella sua dignità o a chi si veda attribuiti fatti che non ritenga veritieri di far conoscere la propria versione dei fatti stessi, di attribuire quindi al soggetto che si trovi in tale situazione una sorta di diritto al contraddittorio, strumentale rispetto alla tutela di altri diritti costituzionalmente garantiti, quale quelli alla identità personale, all'onore e alla reputazione.

Unico limite estrinseco, nella sola ipotesi della rettifica di fatti che si ritengo-

no non veritieri, è che la richiesta sia sorretta da un apprezzabile interesse giuridico (art. 100 cod. proc. civ.).

Nella specie, tali requisiti formali non sussistono, almeno con riferimento alla lunghezza della rettifica, che supera ampiamente le trenta righe previste dal più volte citato art. 8.

In difetto di tale requisito, deve escludersi che sussista l'obbligo del direttore di pubblicare la rettifica.

Né d'altra parte costituendo la rettifica manifestazione, come si è già detto, della volontà negoziale, della parte interessata, ed essendo rimesso al suo insindacabile giudizio la decisione se richiedere o meno la rettifica e sul contenuto della rettifica stessa potrebbe il direttore, in presenza di una rettifica più lunga di quella consentita, scegliere a suo arbitrio la parte da pubblicare.

Devesi invece ritenere che costituisca onere della parte predisporre una rettifica che risponda ai requisiti prescritti dalla legge, in difetto dei quali non sussiste il suo diritto alla pubblicazione e, per converso, l'obbligo del direttore di pubblicarla.

Il discorso non sembra cambiare se gli articoli da rettificare sono più di uno, giacché in tale ipotesi sorgerà il diritto del rettificante di ottenere la pubblicazione di una rettifica per ognuno degli articoli contestati ma non quello, non previsto da alcuna norma, di ottenere la pubblicazione di una sola rettifica, di lunghezza superiore a quella consentita e variabile a seconda del numero degli articoli da rettificare.

La norma in questione, invero, ponendo limiti ed imposizioni al principio generale della libertà di stampa, non è suscettibile di interpretazione analogica.

Le stesse considerazioni valgono nel caso che più siano i rettificanti, ciascuno dei quali avrà diritto a veder pubblicata una rettifica non superiore a 30 righe ma non potrà cumulare il proprio diritto con quello degli altri al fine di ottenere la pubblicazione di una rettifica unica ma più lunga del consentito.

La suddivisione in udienza di una rettifica unica in tre rettifiche più brevi, ciascuna sottoscritta (?) da uno dei ricorrenti, non può poi essere accettata, costituendo un mero escamotage difensivo privo di valore giuridico, giacché:

a) contraddice la volontà negoziale dei ricorrenti, così come manifestata nella richiesta di pubblicazione, ad opera di un soggetto, come il procuratore *ad litem*, che non ha la disponibilità del diritto in questione;

b) distingue, artificiosamente, quella che costituisce una posizione unica, non suscettibile di differenziazione, dovendo i ricorrenti considerarsi coautori dell'intera trasmissione e non di singole parti di essa;

c) rende impossibile la attribuzione della paternità delle singole rettifiche ai tre ricorrenti.

3) Lesione del diritto all'identità personale e alla reputazione.

I ricorrenti hanno altresì adombrato nel ricorso introduttivo anche la lesione del loro diritto alla reputazione e alla identità personale, travisata dagli articoli incriminati.

Ma tale deduzione non sembra al Pretore configurare un'autonoma domanda — distinta e diversa da quella di pubblicazione della rettifica — ma appare piuttosto come rivolta a ribadire la sussistenza di quelle esigenze di urgenza — in ragione della natura degli interessi lesi — che legittimerebbero il ricorso alla procedura speciale di cui all'art. 700.

E del resto, la conferma di tale interpretazione è nel fatto che non solo l'unica domanda contenuta nel ricorso consiste nella richiesta di ordinare la pubblicazione sia della rettifica che del provvedimento (che ordina la pubblicazione della rettifica stessa), ma anche e soprattutto nel fatto che non viene richiesto l'accertamento della non veridicità delle notizie pubblicate dal Popolo e della loro idoneità a travisare l'identità personale e professionale dei ricorrenti.

Accertamento che è invece indispensabile allorché la domanda sia rivolta alla non pubblicazione di una verità putativa ma alla tutela dell'onore e della reputazione o del diritto alla identità personale.

Alla stregua delle considerazioni che precedono la domanda deve essere quindi respinta.

Sussistono peraltro giusti motivi, in considerazione soprattutto della novità delle questioni trattate, per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M. visti gli artt. 700 e 702 cod. proc. civ. rigetta la domanda di provve-

dimenti di urgenza proposta da Michele Santoro, Sandro Ruotolo e Alessandro Gaeta contro Sandro Fontana, Remigio Cavedon e la soc. Seip e dichiara compensate le spese di giudizio.

### **RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA**

In merito alla forma necessaria per la richiesta di rettifica e alla necessità della sua sottoscrizione da parte del rettificante, cfr. Cass. 5 aprile 1990, n. 2852 in questa *Rivista*, 1990, p. 959 (con nota di V. ZENO ZENCOVICH, *Rettifica inviata dal legale e necessità di procura scritta*, *ivi*, p. 963; cfr. anche Pret. Roma, 29 aprile 1991, in questa *Rivista*, 1991, p. 889). Circa la questione se la richiesta stragiudiziale di rettifica sia un presupposto processuale o una condizione dell'azione in sede giurisdizionale, cfr. P. LAX, *Il diritto di rettifica*, cit., p. 114 ss.; in giurisprudenza, Pret. Roma 7 gennaio 1984, I, 2, 521 ha ritenuto la richiesta stragiudiziale condizione dell'azione; viceversa, un altro orientamento, ancora Pret. Roma 5 maggio 1986, in *Giur. merito*, 1987, p. 40 ha ritenuto la richiesta stragiudiziale presupposto processuale; mentre Pret. S. Pietro Vernotico 27 febbraio 1987 (la si può leggere in P. LAX, *op. cit.*, p. 117) ha ritenuto non necessaria la richiesta di rettifica per agire giudizialmente.

Circa la configurazione dell'art. 700 cod. proc. civ. nel giudizio *ex art. 8* legge 8 febbraio 1948, n. 47 come ipotesi speciale di procedimento d'urgenza che riguarderebbe soltanto le norme di procedura e non anche la sussistenza dei requisiti di imminenza ed irreparabilità del pregiudizio proprio di quel procedimento e che nel giudizio *ex art. 8* legge sulla stampa sarebbero presupposti del legislatore, cfr. la documentata rassegna delle opinioni svolta da P. LAX, *Il diritto di rettifica*, cit. p. 86 ss., cfr. anche V. ZENO ZENCOVICH, *Il « nuovo » diritto di rettifica. Parlamento mi fè, disfecemi Pretore*, in questa *Rivista*, 1988, 472; più recentemente, G. CORASANITI, *Nuova luce sul diritto di rettifica: spunti di riflessione in margine alle più recenti*

*posizioni della giurisprudenza*, nota a Pret. Roma 22 giugno 1990, in questa *Rivista*, 1990, p. 1032 ss. In giurisprudenza, deve registrarsi un radicale cambiamento, testimoniato anche dal provvedimento che si annota, della Pretura di Roma che da un originario orientamento secondo cui il procedimento di rettifica è fondato sugli stessi presupposti dell'ordinario procedimento cautelare d'urgenza, con la conseguente necessità dell'accertamento, nei singoli casi concreti, dei presupposti sostanziali della lettera *ex art. 700* cod. proc. civ. (Pret. Roma 1 aprile 1985, *Giur. it.*, 1986, 2, 407; Pret. Roma 12 dicembre 1987, in questa *Rivista*, 1988, 465; Pret. Roma 21 aprile 1988, in questa *Rivista*, 1988 469) è poi passata all'opposto indirizzo per cui la tutela d'urgenza *ex art. 700* cod. proc. civ. sulla quale si fonda la disciplina della rettifica « non può avere altro valore se non quello di tipizzazione del rimedio urgente, receptivo come semplice modello procedimentale, idoneo ad assicurare la necessaria speditezza del rito, con ciò esonerando il giudice da ogni sostanziale verifica dei presupposti di ammissibilità genericamente previsti per l'emissione del provvedimento cautelare innominato o atipico »: così Pret. Roma 22 giugno 1990, in questa *Rivista*, 1990, p. 1032.

Sulla lunghezza della rettifica o sui poteri del direttore del periodico di « tagliare » il testo di rettifica, cfr. Pret. Bari 18 gennaio 1983, in *Foro it.*, 1983, I, 820; ulteriori indicazioni dottrinali e giurisprudenziali in P. LAX, *Il diritto di rettifica*, cit., p. 125 ss. Più recentemente deve segnalarsi, in ordine alla lunghezza delle 30 righe, Pret. Tivoli 12 dicembre 1989, in questa *Rivista*, p. 569 (con nota di V. RICCIUTO, *Diritto di rettifica e art. 700 cod. proc. civ.*, cit., p. 575) la quale, contrariamente a quanto sostenuto fino ad allora, e cioè che le « 30 righe » dovessero computarsi sulla base della c.d. « giustezza » della colonna tipografica (sicché se l'articolo era composto in una colonna « larga » la lunghezza aumentava di molto), ha invece ritenuto la c.d. « giustezza » da prendere in considerazione dovesse essere quella complessiva dell'articolo, con la conseguenza che la dimensione della rettifica viene notevolmente aumentata perché solo gli articoletti vengono impie-

gati su una sola colonna, mentre di solito coprono due, tre o più colonne.

Così che quella pronuncia raddoppia, triplica, quadruplica lo spazio della risposta e pertanto non consente più all'editore di « nascondere » la rettifica grazie alle sue ridotte proporzioni.

Ancora sostanzialmente riconducibile al problema della lunghezza della rettifica sono le ultime due massime. Per una rassegna esauriente delle posizioni espresse in dottrina e giurisprudenza sulla questione, cfr. P. LAX, *Il diritto di rettifica*, cit., p. 132 ss. e p. 180 ss. Per la giurisprudenza, vale qui la pena di ricordare Pret. Bari 18 gennaio 1983, in *Foro it.*, 1983, I, 820 che ha riconosciuto al direttore il potere di ridurre la lunghezza del testo richiesto in rettifica per renderlo conforme a legge; nonché, soprattutto in relazione all'ultima massima della pronuncia che si annota, Pret. Roma 12 dicembre 1987, in questa *Rivista* 1988, p. 465 secondo cui il direttore del giornale può pubblicare la rettifica con modalità diverse da quelle previste dalla legge purché più soddisfattive dell'interesse del soggetto rettificante.

VINCENZO RICCIUTO